



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 170 del 23/07/2021

OGGETTO: Modifiche al regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI).

L'anno duemilaventuno il giorno ventitrè del mese di luglio alle ore 9.50 in Castelvetro e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge con **le modalità straordinarie consentite dall'art.73 del D.L. n.18 del 17/03/2020**

Presiede l'adunanza il Dott. Enzo Alfano nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

		Pres.	Ass
Alfano Enzo	Sindaco	X	
Foscari Filippo	Assessore	Videoconferenza	
Mistretta Stefano Maurizio	Assessore	X	
Siculiana Antonino Giuseppe	Assessore	X	
Cappadonna Manuela	Assessore		X
Licari Numinato Davide	Assessore	Videoconferenza	
Pellitteri Filippo	Assessore		X

Con la partecipazione del vice Segretario Generale Dott.ssa Rosalia Mazzara, presente presso la sede comunale

Il Sindaco/Presidente - accertato con l'ausilio del vice Segretario comunale, il numero legale dei componenti della Giunta presenti in sede e/o in videoconferenza simultanea, nonché accertato che gli stessi hanno dichiarato che il collegamento in videoconferenza assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi e constatare le votazioni - dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

Premesso che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull'economia circolare ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) sotto vari profili. In particolare il Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116, attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, riforma l'art. 198 TUA (art. 1, comma 24, del D.lgs. 116/2020) sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani e interviene:

- sulla definizione dei rifiuti di cui all'art. 183 del D.lgs. 152/2006;
- sulla classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D.lgs. 152/2006 ;
- sulle definizioni in materia di imballaggi di cui all'art. 218 del D.lgs. 152/2006.

Dato Atto, altresì, che il decreto legislativo 03/09/2020, n. 116 è entrato in vigore il 26/09/2020, tuttavia, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del medesimo decreto, al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e gli allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Considerato dunque che è indispensabile aggiornare il vigente regolamento TARI , in ragione delle modifiche apportate al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) appena richiamate.

Appurato che le principali novità che interessano il regolamento TARI risultano essere le seguenti:

1. Cambia, secondo la nuova formulazione dell'articolo 183 del TUA, la definizione di rifiuto urbano:

ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. b)-ter, sono urbani tutti i rifiuti indifferenziati o differenziati di origine domestica, nonché quelli provenienti da altre fonti, simili per natura e composizione ai rifiuti domestici individuati nell'allegato L-quater del Codice Ambientale e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del Codice Ambientale.

2. Cambia, secondo la nuova formulazione dell'articolo 184 del TUA, la definizione di rifiuto speciale:

sono speciali, ai sensi ai sensi dell'art. 184 comma 3 lett. a), i rifiuti che si producono sulle superfici destinate ad attività agricole e connesse, nonché, ai sensi dell'art. 184, comma 3, lett. b), g), i) i rifiuti delle attività di costruzione e demolizione, di recupero e smaltimento rifiuti e i veicoli fuori uso. Le superfici su cui insistono le predette attività non possono conferire alcun rifiuto al servizio pubblico e sono escluse dalla tassa in quanto produttive solo di rifiuti speciali. Restano invece tassabili le superfici (mense, uffici, servizi) che non hanno alcun collegamento, quanto alla produzione di rifiuti, con le attività di cui all'art. 184, comma 3.

3. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 183 e dell'art. 184 del TUA i rifiuti della produzione sono sempre e tutti speciali a prescindere dalla tipologia merceologica e della prevalenza rispetto agli urbani, in quanto le attività industriali con capannoni di produzione non compaiono nell'elenco di cui all'allegato L-quinquies. Detti rifiuti non sono conferibili al pubblico servizio e sono generati nelle aree in cui avviene la trasformazione della materia, che sono pertanto escluse dalla tassa. Per le aree industriali non di produzione (diverse da quelle in cui si trasforma la materia) vigono invece le regole ordinarie in merito alla presunzione di produzione di rifiuti urbani.

4. Ai sensi dell'art. 184, comma 3, del TUA, le superfici destinate alle attività di cui alle lettere d); e); f) ed h) sono produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani. In conseguenza di ciò, in caso di contestuale produzione di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, qualora non sia possibile individuare concretamente la superficie esclusa dal tributo, l'individuazione della superficie tassabile è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie dei locali e/o delle aree le riduzioni percentuali già deliberate, distinte per tipologia di attività economica.

5. Il potere comunale di assimilazione si intende abrogato dal 26/09/2020, per effetto dell'entrata in vigore del D. Lgs. n.116/2020. Pertanto, in seguito all'avvenuta abrogazione della lettera g) dell'art. 198, comma 2, TUA, perdono efficacia tutte le norme di assimilazione già individuate dal Comune e l'assimilazione opera ex legge.

Ravvisata, per quanto sopraesposto, la necessità di predisporre delle modifiche al regolamento per l'applicazione della tassa sui Rifiuti (Tari) a decorrere dall'anno 2021, che tengano conto di quanto disciplinato dal D.lgs. n.116/2020 nell'ambito dell'ordinaria gestione dell'imposta;

Ritenuto necessario apportare delle modifiche all'art 1, sostituire l'art. 2, ed introdurre gli articoli, 17-ter, 17-quater, e 17-quinquies al fine di adeguare il vigente regolamento comunale TARI al quadro normativo di cui al D.Lgs. n.116/2020;

Dato atto che la lotta alla diffusione del COVID-19 ha comportato, a partire dal mese di marzo 2020, l'adozione di misure straordinarie restrittive delle libertà personali al fine di contenere e gestire l'emergenza epidemiologica, con la conseguente chiusura di molte attività produttive non classificate come essenziali nonché di riflesso una oggettiva difficoltà economica e sociale delle famiglie nel far fronte alle esigenze di vita quotidiana a causa della contrazione del mercato del lavoro, soprattutto per quanto concerne le forme di contratto a tempo determinato;

Considerato che sotto il profilo economico l'effetto delle, pur indispensabili, misure di contenimento della diffusione del virus e delle disposizioni relative al cosiddetto "distanziamento sociale" si è tradotto in una crisi economica che attanaglia l'intero territorio nazionale e che permane ad oggi, anche a seguito dei recenti DPCM;

Visto l'art. 53, comma 1, del D.L. "Sostegni-bis" (D.L. n. 73/2021) in merito all'adozione di "misure urgenti di solidarietà Alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche";

Dato atto che per ciò che concerne il Comune di Castelvetro, la predetta norma ha determinato il fondo spettante in complessivi € 569.381,27 ;

Preso atto che tra le utenze domestiche possono essere ricomprese le utenze tari e che, quindi, si vuol procedere a proporre al Consiglio Comunale per l'anno 2021 un abbattimento della tari 2021 proporzionata all'indicatore ISEE nel seguente modo:

- 1) Abitazioni occupate da nuclei familiari con indicatore ISEE non superiore a €. 3.000,00, esentati dalla tariffa;
- 2) Abitazioni occupate da nuclei familiari con indicatore ISEE compreso tra € 3.000,01 e €. 6.000,00, riduzione pari al 80% della tariffa;
- 3) Abitazioni occupate da nuclei familiari con indicatore ISEE compreso tra € 6.000,01 e €. 10.000,00, riduzione pari al 50% della tariffa;

Visto l'articolo 6, comma 1, del predetto decreto-legge n. 73 del 2021, che, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI di cui al citato articolo 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, o della TARI corrispettiva, di cui al menzionato articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche, che per ciò che concerne il Comune di Castelvetro ha determinato il fondo spettante in complessivi € 224.323,11;

Visto l'art. 52 del D. lgs. 15/12/1997, n. 446 relativo alla potestà regolamentare generale delle province e dei comuni;

Richiamato altresì l'articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, che consente, dal 2014, ai Consigli Comunali di introdurre con regolamento eventuali riduzioni non necessariamente connesse alla produzione dei rifiuti, consentendone lo scopo sociale, purché le riduzioni stesse siano finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale ed il mancato gettito non sia, quindi, ripartito sulle altre utenze;

Dato atto che nell'ambito di questa potestà è possibile concedere, alle utenze colpite dagli effetti della crisi generata dalla diffusione del Covid – 19, agevolazioni anche di dimensione più ampia di quanto previsto dall'ARERA;

Ritenuto comunque di dover regolamentare la concessione delle suddette agevolazioni stabilendone i beneficiari, requisiti di accesso e modalità di fruizione;

Dato atto che le riduzioni della TARI concedibili, mediante l'approvando regolamento, determinano minori entrate compensabili dal D. L. "Sostegni-bis" (D. L. n. 73 del 2021);

Dato atto, pertanto che la copertura finanziaria delle riduzioni che verranno concesse è assicurata, nell'ambito del Bilancio di Previsione 2021/2023, con risorse derivanti da trasferimenti statali e che quindi non graverà sulle altre utenze TARI;

Visto l'art. 11 della Legge Regionale 12 maggio 2020, n. 9, con cui è stato istituito il "*Fondo perequativo degli Enti locali*", con una dotazione di complessivi 300 milioni di euro, da destinarsi alla compensazione delle minori entrate dei Comuni che dispongono l'esenzione o la riduzione dei tributi locali, nonché per le concessioni di suolo pubblico e canoni di utilizzo in favore di operatori economici, enti e associazioni per il periodo in cui le suddette attività sono risultate sospese o soggette a limitazione a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19;

Dato atto che per ciò che concerne il Comune di Castelvetro, la predetta norma ha determinato il fondo spettante, per l'anno 2021, in complessivi € 1.014.685,04;

Dato atto che nella citata intesa raggiunta con la Regione Siciliana è previsto che il riparto effettivo avvenga sulla base dei dati forniti dai Comuni relativi alle effettive esenzioni/riduzioni/concessioni previste e che ai fini dell'accesso al trasferimento regionale è necessario che il Comune compili la scheda rimessa a corredo della presente che andrà approvata con delibera della Giunta Municipale, sottoscritta dal Sindaco e dal Ragioniere Generale e trasmessa al Dipartimento regionale autonomie locali entro e **non oltre il termine del 15 agosto 2021**, decorso il quale i Comuni inadempienti saranno esclusi dal riparto;

Dato atto che ragioni di tutela degli equilibri di bilancio impongono, nelle more che la Regione Siciliana adotti l'apposito Decreto di finanziamento di cui all'attività di riprogrammazione delegata al Governo della Regione ai sensi dell'art. 5 della medesima L.R. n. 9/2020 e che costituirà il Comune di Castelvetro creditore della correlativa partita di entrata, che la riduzione vada riconosciuta (con previsione regolamentare) agli operatori economici interessati al ricorrere della condizione sospensiva, sia nell'*an* che nel *quantum*, dell'approvazione e notifica al Comune e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del sopracitato Decreto di finanziamento;

Vista la disciplina sulle regole da seguire ai fini dell'accertamento delle entrate e relativa imputazione contabile contenuta nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs 118/2011 ;

Ritenuto, pertanto, che ai fini dell'accertamento all'entrata del bilancio comunale del contributo spettante al Comune di Castelvetro a valere sul Fondo Perequativo di cui all'art. 11 della L.R. n. 9/2020 occorre che sia adottato, previo espletamento da parte della Giunta Regionale delle procedure previste all'art. 5, comma 2, della medesima L.R. n. 9/2020, lo specifico atto amministrativo di impegno relativo al contributo de quo;

Dato atto che al fine di far fronte alla grave ed eccezionale emergenza economico sociale conseguente al coronavirus, è stata adottata la disciplina europea avente oggetto «*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19*» - Temporary Framework, cui è stata data attuazione in Italia con gli artt. 53-64 del D.L. 34/2020, e che il predetto regime impone l'osservanza di obblighi di preventiva verifica, di monitoraggio, di rendicontazione e di registrazione nei registri Rna (Registro nazionale degli aiuti di stato), Sian (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e Sipa (Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura) a carico degli enti nel ambito del riconoscimento di aiuti, a valere sulle proprie risorse finanziarie, a favore degli operatori economici;

Dato atto che i superiori adempimenti relativamente al Fondo Perequativo di cui all'art. 11 della L.R. 9/2020 sono a carico della Regione Siciliana e che gli stessi non risultano ancora adottati, ciò determina l'inefficacia delle agevolazioni disposte dagli enti territoriali siciliani in attuazione della detta previsione normativa sino a quando l'adempimento non sarà assicurato dalla Regione Siciliana;

Ritenuto, pertanto, che tutto quanto sopra impone la sottoposizione dell'efficacia della presente deliberazione e di tutto quanto in essa contenuto alla seguente duplice condizione sospensiva, che ha riguardo sia all'*an* che al *quantum* dell'agevolazione tributaria:

a) la prima condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è strettamente subordinata alla notifica al Comune di Castelvetro e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo Perequativo, entro il perentorio termine del 31.12.2021;

b) la seconda condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è altresì strettamente subordinata all'avvenuto adempimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt. 53-64 del D.L. n. 34/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di aiuti di stato non consentiti;

Ritenuto di dovere stabilire che dall'approvazione della presente deliberazione, soggetta ad una duplice condizione sospensiva, non può sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo affidamento, se non all'avverarsi delle condizioni sospensive di cui alle superiori lettere sub a) e b);

Visto il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 23.09.2020;

Preso atto che la L. 147/2013, istitutiva della tassa in oggetto, all'art. 1, comma 660, dispone che il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dal comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

Tenuto conto che sulla base di quanto descritto ai superiori punti è necessario approvare le modifiche al regolamento TARI approvato con delibera consiliare n. 48 del 23/09/2020 3 e modificato con deliberazione consiliare n. 51 del 30/09/2020 riportate negli allegati Sub "A", "B", "C", "D" ed "E" i quali fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

Dato atto che ai sensi dell'art. 6-bis della legge 7/8/1990 n.241, per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il responsabile del procedimento e per chi lo adotta;

Dato atto che, ai fini del controllo preventivo di regolarità, rispettivamente amministrativa e contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii., può attestarsi che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente;

Rilevato che, alla luce delle precedenti considerazioni, l'intervento di aggiornamento e modifica del regolamento in oggetto può concretizzarsi nelle modifiche riportate negli allegati alla presente deliberazione i quali fanno parte integrante e sostanziale della stessa;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 52, comma 2, del D.L. 73/2021 che differisce i termini di approvazione del bilancio di previsione al 31.07.2021;

Visto l'art. 138 del D.L. 34/2020;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

A voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;

- 1) **Di Proporre** al Consiglio Comunale l'approvazione delle modifiche al regolamento TARI approvato con delibera consiliare n. 48 del 23/09/2020 3 e modificato con deliberazione consiliare n. 51 del 30/09/2020 riportate negli allegati **Sub "A", "B", "C", "D" ed "E"** i quali fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) **Di Dare Atto** che il Regolamento produrrà i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1, della Legge 212/2000 ed ai sensi dell'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, dal 1° gennaio 2021;
- 3) **Di Dare Atto** che ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2021, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
- 4) **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive

IL SINDACO
F.to Enzo Alfano

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Antonino Siculiana

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Rosalia Mazzara

<p>DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA</p> <p>ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L. R. 44/91</p> <p>Castelvetrano, li 23/07/2021</p> <p>IL VICE SEGRETARIO COMUNALE F.to Rosalia Mazzara</p>	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____</p> <p>Castelvetrano, li _____</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE</p> <p>_____</p>
---	--

<p>CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ</p> <p>Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE</p> <p>_____</p>



CITTÀ DI CASTELVETRANO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

IX DIREZIONE ORGANIZZATIVA - TRIBUTI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Modifiche al regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI).

Esaminata ed approvata dalla Giunta Municipale il 23/07/2021

con deliberazione n. 170

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 co. 2° della L.R. 44/91:

- SI

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO**

Per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrative esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 22/07/2021 IL RESPONSABILE
Dott. Michele Grimaldi
F.to Michele Grimaldi

Li 22/07/2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Michele Grimaldi
F.to Michele Grimaldi

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 22/07/2021 IL RESPONSABILE
Dott. Andrea Antonino Di Como
F.to Andrea Antonino Di Como

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE
PROPOSTA €. _____

AL CAP. _____ IPR N. _____

Data, _____

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DELLA IX DIREZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull'economia circolare ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) sotto vari profili. In particolare il Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116, attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, riforma l'art. 198 TUA (art. 1, comma 24, del D.lgs. 116/2020) sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani e interviene:

- sulla definizione dei rifiuti di cui all'art. 183 del D.lgs. 152/2006;
- sulla classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D.lgs. 152/2006 ;
- sulle definizioni in materia di imballaggi di cui all'art. 218 del D.lgs. 152/2006.

Dato Atto, altresì, che il decreto legislativo 03/09/2020, n. 116 è entrato in vigore il 26/09/2020, tuttavia, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del medesimo decreto, al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e gli allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Considerato dunque che è indispensabile aggiornare il vigente regolamento TARI , in ragione delle modifiche apportate al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) appena richiamate.

Appurato che le principali novità che interessano il regolamento TARI risultano essere le seguenti:

1.Cambia, secondo la nuova formulazione dell'articolo 183 del TUA, la definizione di rifiuto urbano:

ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. b)-ter, sono urbani tutti i rifiuti indifferenziati o differenziati di origine domestica, nonché quelli provenienti da altre fonti, simili per natura e composizione ai rifiuti domestici individuati nell'allegato L-quater del Codice Ambientale e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del Codice Ambientale.

2.Cambia, secondo la nuova formulazione dell'articolo 184 del TUA, la definizione di rifiuto speciale:

sono speciali, ai sensi ai sensi dell'art. 184 comma 3 lett. a), i rifiuti che si producono sulle superfici destinate ad attività agricole e connesse, nonché, ai sensi dell'art. 184, comma 3, lett. b), g), i) i rifiuti delle attività di costruzione e demolizione, di recupero e smaltimento rifiuti e i veicoli fuori uso. Le superfici su cui insistono le predette attività non possono conferire alcun rifiuto al servizio pubblico e sono escluse dalla tassa in quanto produttive solo di rifiuti speciali. Restano invece tassabili le superfici (mense, uffici, servizi) che non hanno alcun collegamento, quanto alla produzione di rifiuti, con le attività di cui all'art. 184, comma 3.

3.Ai sensi del combinato disposto dell'art. 183 e dell'art. 184 del TUA i rifiuti della produzione sono sempre e tutti speciali a prescindere dalla tipologia merceologica e della prevalenza rispetto agli urbani, in quanto le attività industriali con capannoni di produzione non compaiono nell'elenco di cui all'allegato L-quinquies. Detti rifiuti non sono conferibili al pubblico servizio e sono generati nelle aree in cui avviene la trasformazione della materia, che sono pertanto escluse dalla tassa. Per le aree industriali non di produzione (diverse da quelle in cui si trasforma la materia) vigono invece le regole ordinarie in merito alla presunzione di produzione di rifiuti urbani.

4.Ai sensi dell'art. 184, comma 3, del TUA, le superfici destinate alle attività di cui alle lettere d); e); f) ed h) sono produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani. In conseguenza di ciò, in caso di contestuale produzione di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, qualora non sia possibile individuare concretamente la superficie esclusa dal tributo, l'individuazione della superficie tassabile è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie dei locali e/o delle aree le riduzioni percentuali già deliberate, distinte per tipologia di attività economica.

5.Il potere comunale di assimilazione si intende abrogato dal 26/09/2020, per effetto dell'entrata in vigore del D. Lgs. n.116/2020. Pertanto, in seguito all'avvenuta abrogazione della lettera g) dell'art. 198, comma 2, TUA, perdono efficacia tutte le norme di assimilazione già individuate dal Comune e l'assimilazione opera ex legge.

Ravvisata, per quanto sopraesposto, la necessità di predisporre delle modifiche al regolamento per l'applicazione della tassa sui Rifiuti (Tari) a decorrere dall'anno 2021, che tengano conto di quanto disciplinato dal D.lgs. n.116/2020 nell'ambito dell'ordinaria gestione dell'imposta;

Ritenuto necessario apportare delle modifiche all'art 1, sostituire l'art. 2, ed introdurre gli articoli, 17-ter, 17-quater, e 17-quinquies al fine di adeguare il vigente regolamento comunale TARI al quadro normativo di cui al D.Lgs. n.116/2020;

Dato atto che la lotta alla diffusione del COVID-19 ha comportato, a partire dal mese di marzo 2020, l'adozione di misure straordinarie restrittive delle libertà personali al fine di contenere e gestire l'emergenza epidemiologica, con la conseguente chiusura di molte attività produttive non classificate come essenziali nonché di riflesso una oggettiva difficoltà economica e sociale delle famiglie nel far fronte alle esigenze di vita quotidiana a causa della contrazione del mercato del lavoro, soprattutto per quanto concerne le forme di contratto a tempo determinato;

Considerato che sotto il profilo economico l'effetto delle, pur indispensabili, misure di contenimento della diffusione del virus e delle disposizioni relative al cosiddetto "distanziamento sociale" si è tradotto in una crisi economica che attanaglia l'intero territorio nazionale e che permane ad oggi, anche a seguito dei recenti DPCM;

Visto l'art. 53, comma 1, del D.L. "Sostegni-bis" (D.L. n. 73/2021) in merito all'adozione di "misure urgenti di solidarietà Alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche";

Dato atto che per ciò che concerne il Comune di Castelvetro, la predetta norma ha determinato il fondo spettante in complessivi € 569.381,27 ;

Preso atto che tra le utenze domestiche possono essere ricomprese le utenze tari e che, quindi, si vuol procedere a proporre al Consiglio Comunale per l'anno 2021 un abbattimento della tari 2021 proporzionata all'indicatore ISEE nel seguente modo:

- 1) Abitazioni occupate da nuclei familiari con indicatore ISEE non superiore a €. 3.000,00, esentati dalla tariffa;
- 2) Abitazioni occupate da nuclei familiari con indicatore ISEE compreso tra € 3.000,01 e €. 6.000,00, riduzione pari al 80% della tariffa;
- 3) Abitazioni occupate da nuclei familiari con indicatore ISEE compreso tra € 6.000,01 e €. 10.000,00, riduzione pari al 50% della tariffa;

Visto l'articolo 6, comma 1, del predetto decreto-legge n. 73 del 2021, che, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI di cui al citato articolo 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, o della TARI corrispettiva, di cui al menzionato articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche, che per ciò che concerne il Comune di Castelvetro ha determinato il fondo spettante in complessivi € 224.323,11;

Visto l'art. 52 del D. lgs. 15/12/1997, n. 446 relativo alla potestà regolamentare generale delle province e dei comuni;

Richiamato altresì l'articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, che consente, dal 2014, ai Consigli Comunali di introdurre con regolamento eventuali riduzioni non necessariamente connesse alla produzione dei rifiuti, consentendone lo scopo sociale, purché le riduzioni stesse siano finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale ed il mancato gettito non sia, quindi, ripartito sulle altre utenze;

Dato atto che nell'ambito di questa potestà è possibile concedere, alle utenze colpite dagli effetti della crisi generata dalla diffusione del Covid – 19, agevolazioni anche di dimensione più ampia di quanto previsto dall'ARERA;

Ritenuto comunque di dover regolamentare la concessione delle suddette agevolazioni stabilendone i beneficiari, requisiti di accesso e modalità di fruizione;

Dato atto che le riduzioni della TARI concedibili, mediante l'approvando regolamento, determinano minori entrate compensabili dal D. L. "Sostegni-bis" (D. L. n. 73 del 2021);

Dato atto, pertanto che la copertura finanziaria delle riduzioni che verranno concesse è assicurata, nell'ambito del Bilancio di Previsione 2021/2023, con risorse derivanti da trasferimenti statali e che quindi non graverà sulle altre utenze TARI;

Visto l'art. 11 della Legge Regionale 12 maggio 2020, n. 9, con cui è stato istituito il "Fondo perequativo degli Enti locali", con una dotazione di complessivi 300 milioni di euro, da destinarsi alla compensazione delle minori entrate dei Comuni che dispongono l'esenzione o la riduzione dei tributi

locali, nonché per le concessioni di suolo pubblico e canoni di utilizzo in favore di operatori economici, enti e associazioni per il periodo in cui le suddette attività sono risultate sospese o soggette a limitazione a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19;

Dato atto che per ciò che concerne il Comune di Castelvetro, la predetta norma ha determinato il fondo spettante, per l'anno 2021, in complessivi € 1.014.685,04;

Dato atto che nella citata intesa raggiunta con la Regione Siciliana è previsto che il riparto effettivo avvenga sulla base dei dati forniti dai Comuni relativi alle effettive esenzioni/riduzioni/concessioni previste e che ai fini dell'accesso al trasferimento regionale è necessario che il Comune compili la scheda rimessa a corredo della presente che andrà approvata con delibera della Giunta Municipale, sottoscritta dal Sindaco e dal Ragioniere Generale e trasmessa al Dipartimento regionale autonomie locali entro e **non oltre il termine del 15 agosto 2021**, decorso il quale i Comuni inadempienti saranno esclusi dal riparto;

Dato atto che ragioni di tutela degli equilibri di bilancio impongono, nelle more che la Regione Siciliana adotti l'apposito Decreto di finanziamento di cui all'attività di riprogrammazione delegata al Governo della Regione ai sensi dell'art. 5 della medesima L.R. n. 9/2020 e che costituirà il Comune di Castelvetro creditore della correlativa partita di entrata, che la riduzione vada riconosciuta (con previsione regolamentare) agli operatori economici interessati al ricorrere della condizione sospensiva, sia nell'*an* che nel *quantum*, dell'approvazione e notifica al Comune e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del sopracitato Decreto di finanziamento;

Vista la disciplina sulle regole da seguire ai fini dell'accertamento delle entrate e relativa imputazione contabile contenuta nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs 118/2011 ;

Ritenuto, pertanto, che ai fini dell'accertamento all'entrata del bilancio comunale del contributo spettante al Comune di Castelvetro a valere sul Fondo Perequativo di cui all'art. 11 della L.R. n. 9/2020 occorre che sia adottato, previo espletamento da parte della Giunta Regionale delle procedure previste all'art. 5, comma 2, della medesima L.R. n. 9/2020, lo specifico atto amministrativo di impegno relativo al contributo de quo;

Dato atto che al fine di far fronte alla grave ed eccezionale emergenza economico sociale conseguente al coronavirus, è stata adottata la disciplina europea avente oggetto «*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19*» - Temporary Framework, cui è stata data attuazione in Italia con gli artt. 53-64 del D.L. 34/2020, e che il predetto regime impone l'osservanza di obblighi di preventiva verifica, di monitoraggio, di rendicontazione e di registrazione nei registri Rna (Registro nazionale degli aiuti di stato), Sian (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e Sipa (Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura) a carico degli enti nel ambito del riconoscimento di aiuti, a valere sulle proprie risorse finanziarie, a favore degli operatori economici;

Dato atto che i superiori adempimenti relativamente al Fondo Perequativo di cui all'art. 11 della L.R. 9/2020 sono a carico della Regione Siciliana e che gli stessi non risultano ancora adottati, ciò determina l'inefficacia delle agevolazioni disposte dagli enti territoriali siciliani in attuazione della detta previsione normativa sino a quando l'adempimento non sarà assicurato dalla Regione Siciliana;

Ritenuto, pertanto, che tutto quanto sopra impone la sottoposizione dell'efficacia della presente deliberazione e di tutto quanto in essa contenuto alla seguente duplice condizione sospensiva, che ha riguardo sia all'*an* che al *quantum* dell'agevolazione tributaria:

a) la prima condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è strettamente subordinata alla notifica al Comune di Castelvetro e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo Perequativo, entro il perentorio termine del 31.12.2021;

b) la seconda condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è altresì strettamente subordinata all'avvenuto adempimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt. 53-64 del D.L. n. 34/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di aiuti di stato non consentiti;

Ritenuto di dovere stabilire che dall'approvazione della presente deliberazione, soggetta ad una duplice condizione sospensiva, non può sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo affidamento, se non all'avverarsi delle

condizioni sospensive di cui alle superiori lettere sub a) e b);

Visto il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 23.09.2020;

Preso atto che la L. 147/2013, istitutiva della tassa in oggetto, all'art. 1, comma 660, dispone che il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dal comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

Tenuto conto che sulla base di quanto descritto ai superiori punti è necessario approvare le modifiche al regolamento TARI approvato con delibera consiliare n. 48 del 23/09/2020 3 e modificato con deliberazione consiliare n. 51 del 30/09/2020 riportate negli allegati Sub "A", "B", "C", "D" ed "E" i quali fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

Dato atto che ai sensi dell'art. 6-bis della legge 7/8/1990 n.241, per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il responsabile del procedimento e per chi lo adotta;

Dato atto che, ai fini del controllo preventivo di regolarità, rispettivamente amministrativa e contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii., può attestarsi che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente;

Rilevato che, alla luce delle precedenti considerazioni, l'intervento di aggiornamento e modifica del regolamento in oggetto può concretizzarsi nelle modifiche riportate negli allegati alla presente deliberazione i quali fanno parte integrante e sostanziale della stessa;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 52, comma 2, del D.L. 73/2021 che differisce i termini di approvazione del bilancio di previsione al 31.07.2021;

Visto l'art. 138 del D.L. 34/2020;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

PROPONE

alla Giunta Comunale

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;

Di Proporre al Consiglio Comunale l'approvazione delle modifiche al regolamento TARI approvato con delibera consiliare n. 48 del 23/09/2020 3 e modificato con deliberazione consiliare n. 51 del 30/09/2020 riportate negli allegati **Sub "A", "B", "C", "D" ed "E"** i quali fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di Dare Atto che il Regolamento produrrà i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1, della Legge 212/2000 ed ai sensi dell'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, dal 1° gennaio 2021;

Di Dare Atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2021, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991.

IL RESPONSABILE DELLA IX DIREZIONE ORGANIZZATIVA

DOTT. MICHELE GRIMALDI

F.to Michele Grimaldi

(Allegato "A")

MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 48 DEL 23/09/2020, MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 51 DEL 30/09/2020 A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLE DISPOSIZIONI DEL D. L.gs DEL 3 SETTEMBRE 2020, N. 116

ART 1

Versione attuale	Versione modificata
<p>Art. 1. Oggetto del Regolamento</p> <p>1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina l'imposta unica comunale (IUC) prevista dall'art.1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, limitatamente alla componente relativa al tributo sui rifiuti (TARI).</p> <p>2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.</p>	<p>Art. 1. Oggetto del Regolamento</p> <p>1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina l'imposta unica comunale (IUC) prevista dall'art.1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, limitatamente alla componente relativa al tributo sui rifiuti (TARI).</p> <p>2. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. Non esistono più i rifiuti assimilati agli urbani e ogni riferimento dei regolamenti a questa tipologia deve essere eliminata giusta classificazione dei rifiuti secondo il d.lgs. 116/2020,</p> <p>3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.</p>
<p>Art. 2. Presupposto per l'applicazione della TARI</p> <p>1. <i>Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati (comma 641, art. unico legge 147 del 2013).</i></p> <p>2. Ai fini del presente regolamento si adottano le seguenti definizioni:</p> <p>a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni</p>	<p>Art. 2. Presupposto per l'applicazione della TARI</p> <p>1. La tassa rifiuti è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.</p> <p>2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.</p> <p>3. La superficie tassabile è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati viene</p>

<p>urbanistico-edilizie;</p> <p>b) utenze domestiche, le superfici adibite di civile abitazione e le relative pertinenze;</p> <p>c) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.</p> <p>3. Sono escluse dal tributo:</p> <p>a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;</p> <p>b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;</p> <p>c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili ad eccezione delle aree scoperte operative (comma 641, art. unico legge 147 del 2013).</p> <p>4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice della detenzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche, la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.</p> <p>5. La mancata utilizzazione del</p>	<p>misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. L'utente è obbligato a fornire, nella dichiarazione, l'indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. In difetto, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (<i>Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662</i>). Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano le superfici già dichiarate o accertate.</p> <p>4. Nel calcolo delle superfici non sono considerate:</p> <p>a) le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare. Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, la superficie rilevante è calcolata applicando forfetariamente, applicando un abbattimento forfettario del 40% della superficie complessiva tassabile ;</p> <p>b) la porzione di superficie¹ dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie</p>
---	--

¹ Si precisa che l'art.1, comma 649 della legge 147/2013 fa riferimento ai "magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive". Il concetto di porzione o di "parte di aree" è invece di derivazione giurisprudenziale, in quanto la Cassazione si è espressa sul punto nel senso che al massimo una parte dei magazzini può essere produttiva di rifiuti speciali e non tutta.

<p>servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.</p>	<p>prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.</p> <ul style="list-style-type: none">c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;d) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;e) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;f) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;g) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;h) le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;i) per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla tassa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al
--	---

suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;

- j) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;
- k) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.179*);
- l) i locali adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, soffitte, cantine e sottotetti di civile abitazione sino all'altezza di mt. 1,50 nonché balconi e terrazze di utenze domestiche purché non chiusi su almeno 2 lati verso l'esterno;
- m) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati.

5. La tassa rifiuti non si applica a:

- a) unità immobiliari domestiche che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
- b) unità immobiliari delle utenze non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
- c) unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate;
- d) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- e) aree non utilizzate, né utilizzabili, perché

	<p>impraticabili o escluse dall'uso.</p> <p>6. L'esclusione dal pagamento della tassa rifiuti, in base ai casi previsti nei commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente in apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore.</p> <p>7. Nel caso in cui sia accertato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tassa o provenienti da aree escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, si applica la tassa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte del contribuente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge</p>
	<p>Art.17-ter. Agevolazioni per avvio al recupero rifiuti urbani</p> <ol style="list-style-type: none">1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Art.17-quater. Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all' art 17-ter, comma 1, del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC protocollo@pec.comune.castelvetrano.tp.it, utilizzando apposito modello, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 30 settembre, con effetti a decorrere dal 1°gennaio 2022.

Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta utilizzando apposito modello, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili;

il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO;

i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti);

la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto.

Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero

rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo entro il termine del 30 settembre per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

Il Comune, ricevuta la comunicazione ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, ai fini del distacco dal servizio pubblico.

Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;

L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su apposito modello che sarà predisposto dal Comune da presentare tramite PEC a protocollo@pec.comune.castelvetrano.tp.it, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 2.

2. Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità

prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art.17-quinquies. Agevolazioni per avvio a riciclo dei rifiuti urbani

1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, co. 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013.
2. Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota variabile della TARI commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo così determinata *“La percentuale di riduzione è direttamente proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti avviati a riciclo e la produzione di riferimento individuata dai coefficienti di produzione KD della categoria tariffaria di appartenenza”*.
3. La riduzione di cui al comma 2 è riconosciuta su richiesta dell'utente che presenta annualmente al Comune, a pena di decadenza, apposita comunicazione redatta su modello predisposto dall'ente, entro il *20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento*.

(Allegato "B")

Art. 16-bis. Applicazione agevolazioni utenze domestiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 in applicazione delle disposizioni e delle risorse assegnate ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D.L. 73/2021.

1. Sono beneficiari delle riduzioni del presente articolo i soggetti che risiedono nel Comune di Castelvetro e che, a causa della crisi economica derivata dall'emergenza COVID - 19, versino in condizioni di difficoltà sociale ed economica, in base al criterio del valore ISEE, così come previsto dall'art. 53 del D. L. "Sostegni-bis" (D. L. n. 73 del 2021) in merito all'adozione di "Misure urgenti di solidarietà Alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche", cosiddetto Fondo di Solidarietà Alimentare.

2. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui al presente Titolo i soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso di tutti i seguenti requisiti generali:

- a) Essere soggetti passivi TARI del Comune di Castelvetro;
- b) Versare in condizioni di difficoltà sociale ed economica;
- c) Essere effettivamente ed anagraficamente residente nell'immobile oggetto dell'assoggettamento Tari per il quale chiede l'agevolazione.
- d) Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi nella forma di riduzioni della quota variabile della TARI complessivamente dovuta per l'anno 2021 dal beneficiario. L'agevolazione è calcolata in misura pari all'intero tributo, depurato dalla quota relativa alla copertura dei costi fissi del servizio, dovuto dal beneficiario per l'anno 2021 e in base al valore ISEE e alle percentuali di seguito specificate:
 - a) Abitazioni occupate da nuclei familiari con indicatore ISEE non superiore a € 3.000,00 esenzione totale della tariffa;
 - b) Abitazioni occupate da nuclei familiari con indicatore ISEE compreso tra € 3.001,00 e € 6.000,00, riduzione pari all'80% della tariffa;
 - c) Abitazioni occupate da nuclei familiari con indicatore ISEE compreso tra € 6.001,00 e € 10.000,00, riduzione pari al 50% della tariffa.

3. Le riduzioni saranno concesse a tutti i beneficiari in possesso dei requisiti di cui al presente articolo nei limiti complessivi della dotazione finanziaria all'uopo assegnata con Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2021 fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Qualora il complesso della riduzione sia superiore alla dotazione finanziaria messa a disposizione, troverà applicazione quanto previsto nel successivo comma 7. L'agevolazione vige solo per l'annualità 2021 e verrà concessa per l'occupazione del solo immobile individuato quale immobile per abitazione principale, non può cumularsi con altre agevolazioni/riduzioni già previste e analoghe a quella oggetto del presente regolamento e, comunque, il cumulo con altre forme agevolative non potrà eccedere la quota variabile tari 2021 dovuta.

In caso di più nuclei familiari coabitanti lo stesso immobile identificato catastalmente in maniera univoca, l'agevolazione potrà essere riconosciuta una sola volta e il valore ISEE da dichiarare dovrà far riferimento a tutti i soggetti occupanti l'immobile.

4. Le procedure di assegnazione ed erogazione dei contributi seguono criteri di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità degli atti.

Per le finalità di cui sopra, verrà emesso apposito avviso pubblico, cui dovrà essere data massima diffusione, specificando almeno i seguenti elementi:

- Finalità e obiettivi;
- Dotazione finanziaria;
- Riferimenti normativi ed amministrativi dell'avviso;
- Beneficiari;
- Requisiti di ammissibilità;
- Forma e intensità della riduzione;
- Modalità e termini di presentazione della domanda con eventuali allegati richiesti;
- Modalità di analisi della domanda;
- Pubblicazione degli esiti della analisi di ammissibilità delle domande;
- Comunicazione della riduzione concessa;
- Modalità di fruizione della riduzione;
- Obblighi del beneficiario;
- Controlli;
- Cause di decadenza e di revoca.

5. Le domande presentate saranno istruite sulla base dei seguenti aspetti:

a) Ricevibilità:

- inoltro della domanda nei termini e nelle forme previste dall'Avviso;
- completezza e regolarità della domanda e degli allegati;

b) Ammissibilità:

- Sussistenza di tutti i requisiti di ammissibilità previsti dall'Avviso.
-

6. Il Responsabile del procedimento, effettuata la verifica della sussistenza dei requisiti di ricevibilità e ammissibilità, redige l'elenco provvisorio delle istanze ammissibili in ordine crescente del valore ISEE dichiarato. Nel caso in cui due o più nuclei familiari presentino lo stesso valore ISEE, verrà assegnata la precedenza a chi possiede almeno uno dei seguenti requisiti:

- a. Presenza di almeno un soggetto invalido nel nucleo familiare;
- b. Presenza di almeno un soggetto ultrasettantenne nel nucleo familiare;
- c. Presenza di almeno tre figli nel nucleo familiare.

Nel caso di compresenza dei predetti requisiti, la preferenza verrà attribuita in base al maggior numero di requisiti; in tutti gli altri casi residuali, la preferenza verrà attribuita dando priorità secondo il seguente ordine: a - b - c.

Tale elenco verrà pubblicato per trenta giorni durante i quali è concessa ai beneficiari la possibilità di accesso e di verifica.

7. Al termine della procedura:

- a. qualora il totale delle riduzioni concedibili, in relazione agli esiti dell'istruttoria sia pari o inferiore alla dotazione finanziaria, si procede all'approvazione dell'elenco definitivo delle istanze ammissibili con provvedimento dirigenziale ed alla sua pubblicazione che ha valore quale comunicazione ai beneficiari dell'ammissione alla riduzione e dell'importo definitivo assegnato. In tal caso si potranno prendere in considerazione le domande pervenute oltre i termini indicati nell'avviso al fine di esaurire tutte le risorse disponibili oppure la procedura potrà essere reiterata in assenza di domanda pervenute oltre i termini;
- b. qualora il totale dei contributi concedibili, in relazione agli esiti sia superiore alla dotazione finanziaria complessiva, si procederà agli adempimenti di cui alla superiore lettera a) individuando i soggetti beneficiari in ordine crescente del valore ISEE dichiarato e nel rispetto dei requisiti indicati fino ad esaurimento della dotazione

finanziaria disponibile. Il servizio Tributi provvederà quindi a stilare l'elenco dei soggetti beneficiari della presente agevolazione. Tale elenco dovrà contenere:

- l'identificativo del beneficiario;
- l'ammontare del tributo dovuto 2021 ;
- la percentuale di agevolazione riconosciuta;
- l'importo del contributo concesso secondo i criteri definiti nel presente articolo.
-

8. L'elenco, cui dovrà essere data massima diffusione, verrà pubblicato all'albo pretorio del comune di Castelvetro e sul sito web del comune stesso, nell'apposita sezione "Tari".

9. Gli uffici, in esito al riconoscimento dell'agevolazione, provvederanno alle attività di emissione degli avvisi di pagamento ricalcolati tenendo conto della misura dell'agevolazione spettante e degli eventuali pagamenti già eseguiti in acconto per l'anno in corso.

10. Il Beneficiario è obbligato a:

- a) rispettare le disposizioni del presente regolamento e degli atti amministrativi posti in essere in esecuzione dello stesso nonché le eventuali istruzioni emanate dagli uffici comunali;
- b) fornire, entro i termini assegnati, eventuali dati, notizie, documenti che saranno richieste, in qualunque momento, e quindi anche successivamente alla comunicazione di concessione del contributo ed alla sua erogazione;
- c) consentire eventuali verifiche, accessi, accertamenti, ispezioni, controlli in loco;
- d) acconsentire affinché il Comune di Castelvetro renda pubblici i dati della riduzione assegnata.

11. Il Comune di Castelvetro , anche mediante il supporto di altri enti della pubblica Amministrazione, si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche, accessi, accertamenti, ispezioni, controlli anche in loco sul rispetto delle disposizioni del presente capo e degli atti amministrativi emanati in attuazione dello stesso.

12. La presente disposizione regolamentare sarà applicata anche per la concessione di e agevolazioni finanziate con eventuali ulteriori risorse che saranno assegnate al comune per la medesima finalità da altri enti del settore pubblico e/o da soggetti terzi.

Allegato "C"

Art. 17-septies . Misure straordinarie valevoli per il solo 2021 soggette a condizione sospensiva finalizzate all'utilizzo del Fondo Perequativo di cui all'art. 11 della L.R. n. 9/2020 e applicazione agevolazioni derivanti dalle risorse assegnate ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.L. 73/2021.

1. Per il solo anno 2021, per le attività produttive di cui agli elenchi allegati sub "D" e sub "E", quali parti integranti e sostanziali al presente regolamento, la tassa è ridotta, rispettivamente, nella misura del 80% e del 20%, sia nella quota fissa che nella quota variabile.

2. L'agevolazione di cui al presente articolo, non è cumulabile con altre riduzioni ed agevolazioni rivolte alle utenze non domestiche.

3. L'agevolazione di cui al precedente comma 1, che sarà compensata con pendenze precedenti riferite al medesimo tributo o, in assenza, con la tassa dovuta per l'anno 2021, è riconosciuta d'Ufficio alle suddette utenze non domestiche.

4. La misura agevolativa di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013, è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa, la cui copertura finanziaria è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

La sua applicazione, pertanto, è strettamente subordinata all'effettivo trasferimento delle somme previste dallo specifico "Fondo Perequativo degli Enti Locali", ex art. 11 L.R. n 9/2020, che si riterrà concretizzato solo al verificarsi della seguente duplice condizione sospensiva:

a) notifica al Comune di Castelvetro e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo Perequativo, entro il perentorio termine del 31.12.2021;

b) avvenuto compimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt. 53-64 del D.L. n. 34/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non consentiti aiuti di stato;

Nel caso in cui l'effettivo trasferimento da parte della Regione Siciliana dovesse subire modifiche rispetto a quello attualmente quantificato la percentuale di riduzione, di cui al superiore comma 1, sarà rideterminata in misura direttamente proporzionale all'importo del trasferimento stesso. Il mancato verificarsi delle suddette condizioni sospensive renderà inapplicabile il presente articolo e pertanto non potrà sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo affidamento.

5. Per il solo anno 2021, le risorse di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, assegnate con Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2021 in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e finalizzate ad attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività saranno portate, in misura proporzionale, in riduzione della Tari 2021.

L'agevolazione sarà applicata alle attività economiche beneficiarie che presenteranno la richiesta di accesso alla riduzione secondo le modalità indicate dal Servizio Tributi attraverso la pubblicazione di apposito Avviso.

Allegato "D"

ELENCO CATEGORIE ECONOMICHE SOGGETTE A MAGGIORE AGEVOLAZIONE							
Categorie	Superficie PF mq	Superficie PV mq	numero oggetti	Sup media mq	Gettito PF euro/anno	Gettito PV euro/anno	Gettito TOT euro/anno
N02. Cinematografi, teatri	260	260	1	260,00	204,75	370,96	575,71
N04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi*****	5.212	5.212	23	226,61	7.835,60	14.180,40	5.243,53
N05. Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus	54	54	1	54,00	45,10	82,36	127,46
N06. Autosaloni, esposizioni	4.312	4.312	29	148,69	3.498,53	6.428,06	9.926,59
N07. Alberghi con ristorante,	57.209	57.209	19	3.011,02	137.884,74	251.067,84	388.952,57
N08. Alberghi senza ristorante Pensioni	6.045	6.045	29	208,45	12.261,47	22.305,73	34.567,20
N13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta	66.038	66.038	370	178,48	133.949,16	243.676,56	377.625,72
N15. Negozi antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti, commercio ingrosso	1.924	1.924	12	160,33	2.571,11	4.638,31	7.209,42
N16. Banchi di mercato beni durevoli	172	172	3	57,33	488,43	884,31	1.372,74
N17. Barbieri, estetista, parrucchiere	2.703	2.703	54	50,05	7.674,41	13.894,60	21.569,01
N18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)	4.225	4.225	39	108,33	7.763,27	14.134,96	21.898,23
N19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto	8.905	8.905	61	145,99	19.338,04	35.137,99	54.476,03
N21. Attività artigianali di produzione beni specifici	15.079	15.079	117	128,88	16.192,88	29.675,83	45.868,71
N22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, Agriturismi solo ristorazione	12.451	12.451	74	168,26	101.023,99	183.351,19	284.375,18
N23. Birrerie, hamburgerie, mense	449	449	10	44,90	2.732,21	4.948,27	7.680,48
N24. Bar, caffè, pasticceria	7.537	7.537	97	77,70	46.044,65	83.435,93	129.480,58
N29. Banchi di mercato generi alimentari	568	568	23	24,70	4.540,68	8.243,83	12.784,51
N30. Discoteche, night club, sale scommesse	902	902	7	128,86	1.657,39	3.017,69	4.675,08
N31. Bed & Breakfast, Agriturismi	2.312	2.312	9	256,89	4.137,87	8.417,41	12.555,28
TOTALI							1.420.964,03

Allegato "E"

ELENCO CATEGORIE ECONOMICHE SOGGETTE A MINORE AGEVOLAZIONE								
Categorie	Superficie PF mq	Superficie PV mq	numero oggetti	Sup media mq	Gettito PF euro/anno	Gettito PV euro/anno	Gettito TOT euro/anno	
N03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	50.245	50.245	403	124,68	43.164,02	79.104,43	122.268,45	
N11. Agenzie, uffici, laboratori analisi	28.638	28.638	175	163,64	61.504,45	111.307,02	172.811,47	
N20. Attività industriali con capannoni di produzione	38.604	38.604	46	839,23	30.400,32	55.079,96	85.480,28	
N26. Plurilicenze alimentari e miste, frantoi, molini, palmenti, commissionari, allevamenti	5.719	5.719	150	38,13	21.290,57	38.746,11	60.036,68	
N27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	920	920	25	36,80	9.703,70	17.621,02	27.324,72	
TOTALI							467.21.60	